

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1866)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BALDINI, MAZZOLI, NICCOLI,
ZENTI e BERTHET**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1971

Estensione dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Vari provvedimenti legislativi provvidero, attraverso il tempo, a riconoscere valutabile ai fini della progressione di carriera, oppure ai soli fini economici, del personale insegnante, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento (v. articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203; articoli 5 e 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165; articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576).

Da detti riconoscimenti è sempre stato escluso il personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, fatta eccezione per quanto disposto dal primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, limitatamente al servizio « di insegnamento

non di ruolo, di cui l'interessato non ha beneficiato ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, o quello eccedente i limiti previsti dallo stesso comma », che viene riconosciuto, ai soli fini economici, anche al personale direttivo, « con decorrenza per un terzo dal 1° luglio 1970, per un altro terzo dal 1° luglio 1971, e per il restante terzo dal 1° gennaio 1972 ».

Non c'è chi non veda che la predetta norma discriminatoria pone il personale direttivo su di un piano di inferiorità rispetto al personale insegnante, poichè limita notevolmente la concessione di benefici economici e di carriera riconosciuti al personale insegnante medesimo.

Di qui la necessità di eliminare le predette limitazioni, cui provvede il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, in materia di riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati come insegnante, le stesse norme previste nei precedenti articoli per il personale docente delle rispettive scuole elementari, secondarie ed artistiche ».